

## STATUTO

### CAMERA di COMMERCIO ITALIANA in ALBANIA (CCIA)

#### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede nel municipio di Tirana, la "Camera di Commercio Italiana in Albania" (CCIA), di seguito anche denominata "Camera".

La Camera ha attualmente sede legale in Piazza Skanderbeg, Palazzo della Cultura, e su decisione degli associati può istituire altrove, sia in Albania che all'estero, nonché sopprimere, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza.

Con decisione del Consiglio Direttivo, da adottarsi a maggioranza, potrà essere trasferita la sede legale in altro luogo all'interno del territorio del municipio di Tirana.

La Camera non ha scopo di lucro, neppure indiretto.

La Camera è dotata di personalità giuridica di diritto albanese, è apartitica ed aconfessionale, svolge la propria attività nel rispetto della normativa vigente ed ha durata illimitata.

La lingua adottata dalla Camera è la lingua italiana.

La Camera aderisce all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO).

#### ARTICOLO 2 – SCOPI e FINALITA'

La Camera promuove lo sviluppo della cooperazione, delle attività e dei rapporti economici, commerciali e culturali fra Italia ed Albania.

La Camera ha inoltre, lo scopo di promuovere la collaborazione fra i cittadini e le imprese dei due paesi fornendo informazioni ed assistenza a tutti coloro, in particolare ai propri associati, che siano interessati allo sviluppo delle attività ed ai rapporti fra Italia ed Albania.

Nell'ambito dei suindicati scopi e finalità generali, la Camera, in particolare:

- a) promuove presso i propri associati e nella società in generale i principi e l'etica di una corretta attività imprenditoriale nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, istituzionali e culturali di interesse generale;
- c) promuove lo sviluppo e l'adozione di politiche economiche e industriali, processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni al fine di supportare lo sviluppo competitivo del sistema produttivo ed economico albanese. Nell'ambito di tali iniziative può organizzare incontri tra gli associati, nel corso dei quali dibattere i temi economici e sociali più attuali e rilevanti;
- d) fornisce e distribuisce, anche mediante la creazione di una biblioteca, pubblicazioni, notiziari o tramite altri mezzi divulgativi, informazioni in merito a tematiche economiche, finanziarie, commerciali, fiscali, doganali, culturali nonché aggiornamenti su usi e consuetudini di interesse per le attività dei propri associati;
- e) organizza e partecipa ad incontri di lavoro, discussioni, seminari, iniziative sociali e culturali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, concerti, conferenze), nonché ad altre iniziative ed eventi, anche internazionali, per il raggiungimento dei suoi scopi e finalità;
- f) organizza corsi anche di lingua italiana per operatori economici, stage e seminari finalizzati alla formazione in settori economici e commerciali;
- g) assiste i propri associati per la partecipazione ad eventi, anche internazionali, connessi ai suoi scopi e finalità;

- h) fornisce e garantisce la più ampia collaborazione all'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia ed all'ICE in Albania su tutte le questioni che interessino i rapporti fra Italia ed Albania;
- i) collabora attivamente con l'Ambasciata e con l'ICE per promuovere la partecipazione di aziende italiane a fiere, mostre ed esposizioni;
- j) mantiene contatti con autorità, enti ed associazioni albanesi ed italiane al fine di agevolare ed incrementare gli scambi economico-commerciali e culturali;
- k) può svolgere incarichi conferiti da autorità italiane ed albanesi;
- l) offre la propria collaborazione per ricerche ed analisi di mercato qualora richieste da società operanti nel settore;
- m) rappresenta nelle sedi competenti gli interessi dei propri associati anche in sede di proposta ed elaborazione di normative di interesse;
- n) contribuisce alla risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere fra cittadini ed imprese, anche non associate, favorendone la conciliazione e istituendo, ove necessario, collegi di conciliazione e/o arbitrali;
- o) assicura una rappresentanza unitaria e coordinata del c.d. "Sistema Italia" in Albania, al fine di sviluppare sinergie ed ottimizzarne le attività.

La Camera inoltre:

1. può suddividere il territorio della Repubblica di Albania in distretti territoriali, ove aprire uffici di rappresentanza da affidare a rappresentanti territoriali di sua fiducia, in conformità alle c.d. circoscrizioni consolari individuate dall'Ambasciata d'Italia in Albania;
2. può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;
3. istituisce al suo interno un registro degli associati.

### **ARTICOLO 3 – ASSOCIATI**

Possono associarsi alla Camera persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni ed associazioni, che esercitino attività nei settori dell'agricoltura, commercio, industria, servizi, arte e cultura, artigianato e libere professioni, interessati al perseguimento degli scopi e finalità della Camera.

La domanda di ammissione ad associato deve essere corredata da:

1. per le persone giuridiche: documentazione comprovante, ai sensi dell'ordinamento che le regola, la costituzione, la vigenza ed i poteri di rappresentanza;
2. per le persone fisiche: documentazione comprovante l'identità, il possesso dei requisiti generali di moralità ed onorabilità, il godimento dei diritti civili, la residenza e/o il domicilio, l'esercizio delle attività suindicate, copie del certificato d'iscrizione ad un registro delle imprese o albo, o attestato equivalente, certificato di codice fiscale o partita Iva.

Le persone giuridiche saranno rappresentate nella Camera dal rappresentante legale *pro tempore* che avrà sottoscritto la suindicata domanda di adesione o da altra persona che potrà subentrargli in qualità di rappresentante o da quest'ultimo delegato per iscritto, in ogni caso da persone comunque in possesso dei requisiti generali di moralità ed onorabilità e che godano dei diritti civili.

Gli associati devono uniformare la loro attività ai valori ed ai principi basilari dell'etica imprenditoriale e professionale, nel rispetto delle normative vigenti.

Successivamente alla presentazione della suindicata domanda di ammissione ed all'accettazione del presente statuto - la cui copia deve essere consegnata insieme ad eventuali regolamenti interni - la qualità di associato si acquista con delibera del Consiglio Direttivo sull'ammissione del candidato associato, previa verifica dei requisiti previsti, con riserva di poter chiedere ulteriore documentazione o informazioni.

Con la delibera di ammissione, l'associato si obbliga a corrispondere, entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta della Camera, la quota associativa annuale prevista al momento della presentazione della domanda di ammissione.

La qualifica di associato alla Camera inizia formalmente a decorrere dal giorno dell'effettivo pagamento della suindicata quota associativa dovuta.

La eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata.

Ogni associato ha diritto di partecipare all'attività della Camera e di essere informato del suo operato; ha inoltre il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi della Camera, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Ogni associato ha inoltre l'obbligo di:

- a) pagare regolarmente la quota associativa dovuta;
- b) osservare lo statuto della Camera e contribuire attivamente al conseguimento dei suoi scopi e finalità;
- c) dare esecuzione, per quanto di sua competenza, e comunque uniformarsi alle delibere adottate dagli organi della Camera;
- d) contribuire alla crescita ed al prestigio della Camera;
- e) comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti della Camera e dei suoi associati;
- f) non svolgere attività concorrenziale;
- g) comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo eventuali situazioni di conflitto d'interessi.

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati regolarmente iscritti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con la Camera, è quello risultante dal Registro delle Imprese associate o da equipollente documentazione depositata.

Ciascun associato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Camera l'eventuale variazione del proprio domicilio.

#### **ARTICOLO 4 - PERDITA della QUALITÀ di ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde automaticamente per:

1. recesso volontario dell'associato da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte o interdizione civile e penale dell'associato persona fisica associata;
3. cessazione della persona giuridica, ente, istituzione o associazione associata;
4. espulsione, deliberata con decisione motivata dal Consiglio Direttivo, nei casi previsti dal presente statuto o per comportamenti o attività ritenuti *contra legem* o incompatibili con i principi, scopi e finalità della Camera;
5. mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno solare, salvo successivo versamento delle quote associative dovute e contestuale riacquisto della qualità di associato con ogni relativo diritto, salvo quello di esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dell'anno di riferimento.

La perdita e/o comunque la cessazione della qualità di associato non determina il diritto alla restituzione delle quote associative o di altri contributi già versati.

#### **ARTICOLO 5 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) onorari.

Sono associati "ordinari" coloro che nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto, versano regolarmente la quota associativa.

Essi hanno il diritto di:

- i. partecipare alle iniziative della Camera e dei suoi organi ove consentito, usufruire dei servizi e delle convenzioni previste per gli associati;
- ii. proporre agli organi della Camera argomenti ed iniziative da intraprendere;
- iii. elettorato attivo e passivo.

Gli associati “onorari” possono essere:

i) di diritto, i rappresentanti di organi ed istituzioni dei due Paesi che ne facciano richiesta, ed in particolare:

- l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica d’Albania o suo rappresentante appositamente delegato;
- il Capo dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia presso la Repubblica d’Albania o suo rappresentante appositamente delegato;
- il Direttore dell’Agenzia ICE o suo rappresentante appositamente delegato;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, Turismo, Commercio ed Impresa della Repubblica d’Albania o suo rappresentante appositamente delegato;
- il Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana o suo rappresentante appositamente delegato;
- il Governatore della Banca d’Albania o suo rappresentante appositamente delegato;
- l’Ambasciatore della Repubblica d’Albania presso la Repubblica Italiana (o suo rappresentante appositamente delegato);

ii) gli ex presidenti della Camera;

iii) altre personalità, proposte dal Consiglio Direttivo e successivamente confermate dall’Assemblea Generale.

Gli associati onorari non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

## **ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali della Camera:

- i) Assemblea (Ordinaria e Straordinaria)
- ii) Consiglio Direttivo
- iii) Presidente
- iv) Vice Presidenti
- v) Tesoriere
- vi) Revisori dei Conti
- vii) Collegio dei Probiviri
- viii) Segretario Generale

Le cariche nei suindicati organi associativi sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione del Segretario Generale.

Alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per la gestione delle attività ordinarie e correnti e fino all’insediamento dei nuovi componenti.

## **ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA GENERALE e STRAORDINARIA**

### **7.1 - Disposizioni generali e competenze**

L’Assemblea è l’organo supremo della Camera ed è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti.

Ogni associato potrà rappresentare all’Assemblea Generale al massimo due associati, previo conferimento di delega scritta, da comunicare ai presenti ed allegare al verbale.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

- a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

- b) l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
- c) l'elezione dei Revisori dei Conti;
- d) l'esame delle tematiche di interesse generale ed in particolare di quelle riguardanti gli scambi commerciali e le questioni economico-finanziarie connesse;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e la destinazione dell'utile.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni, già preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, inerenti la revisione o le modifiche dello statuto della Camera che andranno deliberate con *quorum* minimo dei 2/3 (due - terzi) degli associati e, successivamente, inviate al Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana per la relativa approvazione;
- b) le deliberazioni in merito alla procedura di scioglimento e liquidazione della Camera di cui al successivo articolo 16 (sedici) ed il conseguente avvio della procedura di liquidazione dell'attivo associativo in cui il liquidatore, nominato tra gli associati dalla stessa Assemblea straordinaria su designazione dell'Ambasciatore d'Italia in Albania, provvederà a curare l'incasso dei crediti e l'estinzione dei debiti, fermo restando che l'attivo residuo dalla procedura di liquidazione dovrà essere destinato a scopi di beneficenza e non potrà in alcun modo essere ripartito tra gli associati. L'Assemblea straordinaria nominerà il soggetto a cui dovrà spettare la rappresentanza della Camera, qualora soggetto diverso dal suindicato liquidatore, e suoi relativi poteri.

## 7.2 - Convocazioni e validità

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale, purché in Albania.

In caso di impossibilità di tutti i componenti il Consiglio Direttivo o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Probiviri, ovvero da 1/5 (un - quinto) degli associati che ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito venti giorni prima, oppure qualora successivamente, ricevuto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante nel registro degli associati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In casi di particolare urgenza o su richiesta di almeno 1/5 (un - quinto) degli associati, la convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo con preavviso inferiore a venti giorni e comunque non inferiore a dieci giorni, anche a mezzo comunicazione telefonica con successiva conferma a mezzo posta elettronica e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, e ora dell'adunanza, unitamente all'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno solare ed è presieduta dal Presidente della Camera.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea potrà essere presieduta dal Vice Presidente Vicario oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente oppure, in sua mancanza, dall'associato più anziano d'età anagrafica.

E' compito del Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la validità delle eventuali deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno un quarto degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui non si raggiunga il suindicato *quorum* costitutivo di un quarto, la successiva Assemblea dovrà essere riconvocata entro i trenta giorni successivi la precedente convocazione. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati ordinari regolarmente iscritti dall'anno precedente.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e anche, in allegato, un documento attestante l'identità dei partecipanti.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e, in un documento allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti, espressi dai singoli associati o dai loro delegati.

Il verbale deve altresì riportare gli esiti degli accertamenti preliminari eseguiti dal Presidente ed in esso devono essere menzionate, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni relativamente alle materie trattate.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico notarile, deve essere trascritto o comunque allegato, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

L'Assemblea potrà anche tenersi e gli aventi diritto potranno collegarsi e seguire i lavori anche con l'ausilio di sistemi di audio-video conferenza, ma senza poter esprimere il diritto di voto ad essi spettante.

## **ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **8.1 – Disposizioni generali**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri associati ad un massimo di tredici, eletti per un periodo di tre anni e rieleggibili.

Il numero dei Consiglieri da eleggere viene preliminarmente deliberato dall'Assemblea.

L'elezione avverrà previo conteggio delle preferenze ricevute nella votazione, ove ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze fino ad un massimo di cinque per il Consiglio Direttivo composto da sette membri o di massimo nove preferenze per il Consiglio Direttivo composto da tredici membri.

Gli Scrutatori, nominati dall'Assemblea Generale, hanno il compito di redigere l'elenco dei Consiglieri eletti e di quelli non eletti nell'ordine delle preferenze da essi singolarmente ricevute. Risulteranno eletti Consiglieri i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulterà eletto il candidato Consigliere con la maggiore anzianità associativa; a parità di anzianità associativa, risulterà eletto il candidato Consigliere con la maggiore età anagrafica.

Prima della scadenza del loro mandato i Consiglieri decadono in caso di:

- volontarie dimissioni, comunicate per iscritto;
- morte o interdizione;
- cessazione, o trasformazione della persona giuridica, ente, istituzione o associazione qualora il Consigliere eletto ne sia il suo rappresentante o delegato;
- perdita della qualità di associato del Consigliere persona fisica.

L'Ambasciatore d'Italia in Albania, il Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, il Direttore dell'Agenzia ICE a Tirana ed eventuali altri rappresentanti delle Istituzioni albanesi, invitati su decisione della Presidente, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri non possono delegare a terzi né ad altri Consiglieri l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di votazione, quali per c.d. alzata di mano o a c.d. scrutinio segreto. Le votazioni relative ad associati o provvedimenti di carattere disciplinare si svolgono a scrutinio segreto.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte in un anno solare ed è convocato dal Presidente della Camera di propria iniziativa o qualora ne facciano richiesta il Vice Presidente Vicario oppure un 1/3 (un – terzo) dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco puntuale degli argomenti da trattare, dovrà essere prima anticipato via posta elettronica entro quindici giorni e, successivamente, inviato formalmente almeno sette giorni prima dalla data fissata per la riunione.

La presenza di tutti i Consiglieri e del Presidente sana comunque qualunque vizio o ritardo di convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ammessi ad assistere tutti gli organi sociali della Camera, nonché le persone invitate a partecipare di volta in volta.

La carica di Consigliere si intende cessata qualora il Consigliere comunichi di non essere più il rappresentante o il delegato della persona giuridica, ente, istituzione o associazione associata.

In tale eventualità, lo stesso associato persona giuridica, ente, istituzione o associazione propone per iscritto al Consiglio di Direttivo la sostituzione per cooptazione del Consigliere uscente con altro soggetto quale suo nuovo rappresentate o delegato.

Il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza in merito a tale proposta di cooptazione e, in caso di delibera favorevole, l'Assemblea dovrà poi ratificare tale decisione.

In difetto di accettazione da parte del Consiglio Direttivo della proposta di cooptazione ricevuta o di successiva mancata ratifica da parte dell'Assemblea, oppure nel caso in cui la persona fisica o giuridica, ente, istituzione o associazione associata, di cui era rappresentante o delegato il Consigliere uscente, abbia perso la qualità di associato, subentra per cooptazione, quale membro del Consiglio Direttivo, il primo dei Consiglieri non eletti all'ultima Assemblea Generale, previa verifica dei requisiti previsti. In mancanza, il Consiglio Direttivo continuerà ad operare regolarmente fino alla scadenza naturale del proprio mandato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno anche tenersi ed i Consiglieri potranno collegarsi e seguire i lavori anche con l'ausilio di sistemi di audio-video conferenza, ivi incluso l'esercizio del diritto di voto ad essi spettante.

## **8.2 Competenze**

Il Consiglio Direttivo amministra, gestisce e dirige la Camera nell'ambito e nel rispetto delle finalità e degli scopi associativi. In particolare:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente;
- b) elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti di cui uno Vicario;
- c) nomina tra i suoi membri il Tesoriere;
- d) nomina il Segretario Generale o conferma il precedente e ne stabilisce il relativo emolumento;

- e) esamina ed approva, su proposta del Tesoriere, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare poi all'Assemblea, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti;
- f) può nominare i delegati di zona corrispondenti alle circoscrizioni consolari in cui è diviso il territorio albanese e ne determina i limiti di spesa;
- g) nomina commissioni o comitati di settore su specifiche tematiche.
- h) riceve e discute le osservazioni, le proposte e le richieste formulate dagli associati;
- i) convoca l'Assemblea Generale;
- j) propone e svolge iniziative promozionali per la realizzazione delle finalità istituzionali della Camera;
- k) provvede a tutti i compiti relativi all'organizzazione interna, all'amministrazione e alla gestione della Camera;
- l) provvede ad inviare ad AssoCamerestero e, per il tramite dell'Ambasciata Italiana in Albania, al Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica italiana, i documenti richiesti in conformità alle tempistiche stabilite;
- m) delibera sulla perdita della qualità di associato, di cui all'articolo 4 (quattro) che precede.

### **ARTICOLO 9 – PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante della Camera, dura in carica tre anni, rieleggibile per non oltre due mandati consecutivi

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha compiti di impulso e di promozione dell'attività della Camera nell'ambito delle funzioni di gestione e di indirizzo generale del Consiglio Direttivo e si avvale dell'assistenza, anche singola, dei due Vicepresidenti e dei Consiglieri, a cui può affidare specifici incarichi.

Il Presidente della Camera riferisce annualmente all'Assemblea Generale sulla gestione della Camera e sottopone al Consiglio Direttivo la relazione programmatica sull'attività della Camera per l'anno successivo per la relativa valutazione ed approvazione.

Il Presidente redige l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in conformità alle attività e necessità della Camera.

Qualora almeno tre Consiglieri richiedano per iscritto e con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data ultima prevista per l'invio dell'avviso di convocazione l'inserimento di specifici argomenti negli ordini del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il Presidente è obbligato ad inserirli.

### **ARTICOLO 10 – VICE PRESIDENTI**

I due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, vengono eletti, su proposta del Presidente, tra i membri dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni, rieleggibili.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo sostituiscono in ogni sua funzione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente Vicario e al Vice Presidente specifici poteri e funzioni di sua competenza.

### **ARTICOLO 11 – TESORIERE**

Il Tesoriere della Camera è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, rieleggibile.

Il Tesoriere vigila sull'andamento economico-finanziario della Camera, effettua il controllo amministrativo e contabile, e provvede alle verifiche di cassa.

Il Tesoriere dispone inoltre dei fondi della Camera, depositati su conti correnti bancari.

Il Tesoriere deposita in un conto bancario intestato alla Camera i fondi derivanti dalle quote associative o altri contributi ricevuti dalla Camera.

L'utilizzo dei fondi può essere disposto solo con la firma congiunta del Presidente della Camera e del Tesoriere ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Camera, con la firma congiunta del Vice Presidente Vicario e del Tesoriere.

## **ARTICOLO 12 – REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, durano in carica tre anni. Sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale con possibilità di esprimere massimo due preferenze; durano in carica tre anni ed eleggono a loro interno il Presidente.

I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, e non devono essere associati alla Camera.

In ogni caso il Presidente dei Revisori dei Conti deve essere iscritto in Italia all'Albo dei Revisori Contabili oppure iscritto in Albania all'Albo degli Esperti Contabili.

I Revisori dei Conti non possono rivestire altre cariche all'interno della Camera.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di loro assenza o impedimento nell'ordine delle preferenze conseguite.

I Revisori dei Conti vigilano ed eseguono il controllo della gestione contabile della Camera, appongono il visto per approvazione sul bilancio consuntivo e ne riferiscono all'Assemblea con loro relazione.

I Revisori dei Conti redigono il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, in cui annotano l'esito dei controlli periodici sulla gestione contabile della Camera, nonché la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea in occasione di deliberazione sull'approvazione del bilancio.

## **ARTICOLO 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti tra gli associati che si distinguono per competenze, qualità morali e notoria stima e prestigio. Vengono eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto in base alle massimo due preferenze esprimibili da ogni associato elettore; durano in carica tre anni ed eleggono al proprio interno il Presidente.

I Probiviri non possono rivestire altre cariche all'interno della Camera.

I Probiviri hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Probiviri supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di loro assenza o impedimento nell'ordine delle preferenze conseguite.

Il Collegio dei Probiviri ha funzione consultiva degli organi della Camera e, ove richiesto, si pronuncia, a maggioranza, con la massima tempestività possibile.

## **ARTICOLO 14 – SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, previa richiesta di gradimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana, è responsabile e supporta la gestione dell'attività della Camera. Partecipa a tutte le riunioni degli organi associativi, ad eccezione del Collegio dei Revisori, senza avere diritto di voto e ne redige il relativo verbale.

Il Segretario Generale gestisce il personale della Camera, esegue le delibere degli organi, ivi incluse le istruzioni che riceve dal Presidente. L'emolumento è fissato dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 15 – DOTAZIONI FINANZIARIE, PATRIMONIO e BILANCIO**

### **15.1 Dotazioni finanziarie e patrimonio**

Per il conseguimento delle sue finalità, la Camera dispone di un fondo autonomo costituito dalle quote associative annuali e da eventuali contributi e proventi.

L'ammontare delle diverse quote associative, dipendenti dalla categoria di appartenenza del singolo associato, viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il termine per il versamento delle quote associative è fissato al 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

La Camera può essere proprietaria di beni mobili ed immobili esclusivamente limitati al perseguimento degli scopi e finalità associative.

Il patrimonio della Camera dovrà essere utilizzato al solo perseguimento dei fini associativi con esclusione di qualsiasi forma di distribuzione di utili fra gli associati o terzi.

Tale patrimonio è costituito da:

- i. quote associative;
- ii. liberalità, sovvenzioni, donazioni, contributi di associati o terzi;
- iii. contributi o corrispettivi ricevuti per servizi prestati in favore di associati o terzi;
- iv. ogni altro ricavo o contributo derivante dalle attività promosse dalla Camera.

### **15.2 - Bilancio**

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale e, pertanto entro il 30 (trenta) giugno, dovrà tenersi l'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, già preventivamente valutati ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Entrambi i bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Camera almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per l'approvazione, affinché tutti gli associati ne possano prendere visione.

## **ARTICOLO 16 – SCIoglimento e LIQUIDAZIONE**

La Camera si scioglie per cause previste dalla legge o per volontà espressa dei 3/4 (tre – quarti) degli associati ordinari regolarmente iscritti.

In tutte le ipotesi di scioglimento e liquidazione, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria adotterà i relativi provvedimenti di cui all'articolo 7 (sette) del presente Statuto.

## **ARTICOLO 17 – RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, redatto in lingua italiana ed albanese con prevalenza della lingua italiana in caso di eventuali difformità, si applicano le norme della legislazione vigente nella Repubblica di Albania.

## **II PRESIDENTE**

**MAURIZIO ZANNIER**

La attuale versione del presente statuto della CCIA recepisce le ultime modifiche ed integrazioni discusse ed approvate all'unanimità, in data 22 aprile 2015, dal Consiglio Direttivo, alla presenza dei Signori:

Maurizio ZANNIER (Cotonella), Presidente  
Giordano GORINI (Essegei), Vice Presidente Vicario  
Stefano BORGHESI (La Petrolifera Italo - Albanese), Consigliere Effettivo  
Gjergj LEQEJZA (Shqiperia Trikot), Consigliere Effettivo  
Marco MONACO SORGE (Tonucci & Partners), Consigliere Effettivo  
Silvio PEDRAZZI (Intesa San Paolo Bank Albania), Consigliere Effettivo  
Daniele SCAVAORTZ (Veneto Banka), Consigliere Effettivo e Tesoriere

con la partecipazione del Signori membri del Collegio dei Proviviri:

Vincenzo CAPUANO, Presidente del Collegio dei Proviviri  
Marian FIERZA, Membro del Collegio dei Proviviri

ed altresì con la partecipazione delle Signore:

Alda BAKIRI, Segretario Generale CCIA  
Valeria BAISTROCCHI, Capo dell'Ufficio Commerciale, Ambasciata d'Italia in Albania, anche per delega di S.E. l'Ambasciatore d'Italia Massimo GAIANI  
Gabriella LOMBARDI, Direttore, ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

e successivamente approvate e ratificate all'unanimità dall'Assemblea straordinaria degli associati tenutasi in pari data, presso la sede della CCIA in Palazzo della Cultura, Piazza Skanderbeg, Tirana, con verbale redatto ed autenticato dal Notaio Gentiana Shkodra di Tirana.